



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1904

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. FABIO GIANNARINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 295 del 24 marzo 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Fabio Giannarini, nato a Bologna (BO) il 17 novembre 1962;

VISTA la nota del 4 agosto 2020 (prot. n. 34910 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Fabio Giannarini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 4 febbraio 2021 (prot. n. 7811 di pari data) e del 18 maggio 2021 (prot. n. 35871 di pari data) con cui il predetto Intermediario ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 20 settembre 2021 (prot. n. 63744/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Fabio Giannarini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 per aver ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela;
- art. 159, comma 7 per avere utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei propri clienti;

RILEVATO che con note del 2 ottobre 2021 (prot. nn. 66181 e 66184 del 4 ottobre 2021), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note 13 ottobre 2021 (prot. nn. 68815 e 68816 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota del 29 ottobre 2021 (prot. n. 73209 del 2 novembre 2021);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Fabio Giannarini, svoltasi in modalità telematica – conformemente alla “*Procedura per l'audizione a distanza delle parti*” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in data 9 novembre 2021, in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 29 ottobre 2021, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con comunicazione del 2 novembre 2021 (prot. n. 73281 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 22 marzo 2022 (prot. n. 19851/22), trasmessa in pari data anche al Sig. Fabio Giannarini e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al consulente e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, l'intermediario non ha fatto pervenire proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Fabio Giannarini, con nota del 22 aprile 2022 (prot. n. 27919 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Fabio Giannarini le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per le violazioni consistenti nella violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per aver ricevuto i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela e nell'utilizzo dei predetti codici in violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la loro determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità. Nella fattispecie, tale gravità non risulta particolarmente rilevante, atteso che:
 - la prima delle suddette condotte è stata compiuta nei confronti di un solo cliente, è risultata volta a fornire al medesimo soggetto un mero ausilio operativo a fronte del periodo di *lockdown* e non ha prodotto alcun effetto, in quanto la ricezione solo parziale dei codici non ha permesso al consulente di operare sulla posizione del cliente. Il consulente non ha mai avuto, dunque, la possibilità di eseguire alcuna operazione per conto del suddetto soggetto;
 - la seconda delle violazioni accertate ha determinato il compimento, su richiesta degli unici due clienti coinvolti, di un numero esiguo di operazioni di investimento, per un importo complessivo contenuto, durante un brevissimo arco temporale, successivo all'entrata in vigore delle misure dirette al contenimento dell'emergenza pandemica derivante dalla diffusione del Covid-19 nel territorio nazionale. Il consulente, il quale non risulta aver disposto della generalizzata possibilità di operare sui rapporti dei clienti coinvolti, ha, peraltro, personalmente rivelato alla Banca l'avvenuto episodico utilizzo dei codici telematici, consentendo in tal modo l'avvio delle relative attività di verifica;
 - nessuna delle operazioni compiute è stata disconosciuta dai clienti e ha arrecato vantaggi patrimoniali indebiti al consulente né la Banca risulta aver subito alcuna conseguenza pregiudizievole dal compimento delle medesime;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risulta agli atti nessun reclamo né si riscontra alcun precedente sanzionatorio a suo carico;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano essere state compiute a titolo di colpa dal Sig. Fabio Giannarini il quale ha, peraltro, tenuto un atteggiamento ampiamente collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nell'ambito delle verifiche svolte dall'Intermediario sia nel corso del presente procedimento sanzionatorio;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Fabio Giannarini, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Fabio Giannarini, nato a Bologna (BO) il 17 novembre 1962, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti